

SEGRETERIA GENERALE

Prot. n° 22/ 334

Palermo, 30 marzo 2022

Al Dirigente Generale
Dipartimento Regionale Funzione Pubblica
e del Personale
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento Regionale Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 2 - Prevenzione e Protezione dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro
sicurezza.fp@regione.sicilia.it

e, p.c.

Ai Dipartimenti regionali ed Uffici equiparati

Oggetto: Decreto legge del 24/03/2022, n.24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Indicazioni operative.

Con nota di pari oggetto, prot. n. 33017 del 29 marzo 2022, codesto Dipartimento ha fornito indicazioni operative a tutti i Dipartimenti regionali e Uffici equiparati relativamente alla cessazione dello stato di emergenza riportando, sinteticamente, le principali modifiche apportate dal D.L. n.24 del 24/03/2022 alle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 a decorrere dal 1° aprile 2022.

Il punto d) della sopra citata nota precisa che dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022 per l'accesso ai luoghi di lavoro è necessario possedere ed esibire il c.d. green pass base (da vaccinazione, guarigione o test). L'indicazione della data 1° aprile è, sicuramente, un refuso causato dal fatto che la data 1° aprile era contenuta nelle bozze di decreto legge circolate prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel testo definitivo del provvedimento è venuta meno suddetta data.

La norma di riferimento è, infatti, l'art. 8 del Decreto Legge in questione, intitolato "Obblighi vaccinali". Tale articolo non fissa alcuna data da cui decorre l'eliminazione del Green pass rafforzato nei luoghi di lavoro, come avviene, invece, all'art. 7 («Graduale eliminazione del Green pass rafforzato» nei servizi e nelle attività di sport/gioco etc.) del medesimo decreto. Per queste fattispecie, infatti, al contrario di quanto accade per i luoghi di lavoro, viene indicata espressamente la data del 1° aprile 2022.

Per quanto sopra, poiché in mancanza di tale indicazione l'efficacia della norma va fatta risalire alla data di entrata in vigore del decreto (25 marzo 2022) come per altro confermato sul sito del Ministero della Salute, si chiede l'immediata rettifica delle "Indicazioni Operative" al fine di evitare tensioni e uniformità di trattamento.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Regionale
Benedetto Mineo

Firmato in originale

I Segretari Generali
Dario Matranga – Marcello Minio